

TRIBUNALE DI VENEZIA

Sezione prima civile

Procedimento n. 2024

Il GD dott.ssa Sara Pitinari

-rilevato che le società _____, con sede legale a _____, in _____, C.F. e P.IVA _____, nella persona del legale rappresentante dott. _____, e _____, con sede legale a _____, in _____, C.F. e P.IVA _____, nella persona del legale rappresentante dott. _____, entrambe rappresentate e difese dall'avv. _____, hanno presentato richiesta di accesso alla composizione negoziata della crisi di impresa di gruppo;

-rilevato che con provvedimento assunto in data 27.10.2024 il Giudice delegato ha confermato le misure protettive richieste e ha inibito agli istituti di credito di segnalare in Centrale Rischi e alla CRIF l'eventuale sospensione dei pagamenti nel corso delle trattative, nonchè di revocare le linee di credito già concesse, fatta salva la sospensione e la revoca delle linee di credito per effetto dell'applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale per la durata di 120 gg;

-rilevato che con istanza in data 14.4.2025 le due società ricorrenti hanno formulato istanza di proroga per la durata di ulteriori 120 giorni delle misure;

-rilevato che con decreto in data 17.4.2025 tali misure sono state prorogate sino al 11.6.2025;

rilevato che con successivo ricorso in data 11.6.2025 le due società ricorrenti hanno formulato istanza di proroga per la durata massima prevista;

-osservato che l'art. 19, comma quinto, ccii prevede l'acquisizione del parere dell'Esperto, ma non la fissazione di un'udienza o l'instaurazione del contraddittorio con i creditori;

-letto il parere dell'Esperto in data 10.6.2025 favorevole alla proroga della composizione negoziata;

-letto il parere dell'Esperto in data 16.6.2025 favorevole alla proroga delle misure già concesse;

-tenuto conto che sussiste il *fumus boni iuris* inteso come ragionevole probabilità che venga perseguito il risanamento aziendale tramite l'avvio di trattative con il ceto creditorio; sebbene la società _____ ha comunicato il proprio recesso dalle trattative per l'acquisizione del ramo di azienda di _____ l'Esperto ha dato atto che le società ricorrenti "*..hanno avviato contatti con una nuova realtà imprenditoriale del settore siderurgico, la quale ha manifestato interesse all'operazione e ha già preso visione dello stabilimento di _____, interloquendo anche direttamente con l'Esperto. Il legale rappresentante di questa società ha preso contatto il 30 maggio con l'Esperto e, poco dopo il colloquio telefonico preliminare, ha inviato una e-mail in cui ha formalizzato le proprie esigenze. Il successivo 1° giugno, l'Esperto recapitava la prima tranche di documentazione tecnica e, fin dal*

*primo scambio, veniva fissata una visita in loco per il 6 giugno. E ancora da ultimo, nel pomeriggio di oggi, il legale rappresentante ha comunicato allo scrivente: “stiamo valutando la posizione dell’impianto – di Trieste” anche alla luce della perizia già eseguita dalla stessa sull’immobile e – ove esistenti – “degli estratti di progetto, onde valutare nella sua interezza la possibilità di riuso”; * hanno provveduto, in data 6 giugno 2025, alla pubblicazione di un nuovo invito ad offerendum (doc. 21 e 21 bis) per la cessione del ramo d'azienda di fissando termini per la manifestazione d'interesse (7 luglio 2025) e per la presentazione di offerte vincolanti (7 agosto 2025); iniziativa, questa, che mira a garantire trasparenza e a sollecitare il mercato, con l'obiettivo di salvaguardare l'attività produttiva e i 159 posti di lavoro, la cui tutela è particolarmente sentita anche in considerazione della prossima scadenza della cassa integrazione fissata nel prossimo mese di settembre.”* In ogni caso, per quanto concerne la situazione di , e le trattative con i creditori del Gruppo, l'Esperto ha segnalato che il percorso di risanamento prosegue secondo quanto previsto dal piano industriale e dalla manovra finanziaria;

-ritenuto, altresì, che dall’instaurazione o dalla prosecuzione di azioni esecutive e/o cautelari individuali deriverebbe un pregiudizio al ceto creditorio nel suo complesso;

-rilevato, peraltro, che il termine massimo di 240 giorni giungerebbe a scadenza a breve, potendo la società usufruire soltanto di ulteriori 63 giorni ax art. 19 CCII;

-rilevato, infine, che ogni questione inerente la correttezza nella gestione delle trattative, così come evidenziata da Edison Energia spa, potrà eventualmente essere segnalata dall’Esperto in sede di parere conclusivo

P.Q.M.

Visto l’art. 19 comma quinto CCII

proroga le misure protettive e cautelari già concesse in favore di ,

con sede legale a in C.F. e P.IVA

nella persona del legale rappresentante dott. , e per ulteriori 63 giorni.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione all’istante e al Registro Imprese ai fini dell’iscrizione.

Venezia 16.6.2025

Il GD

Dott.ssa Sara Pitinari